

Studio Legale
Avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli
Via Posillipo, 56/85 - 80123 - Napoli - Tel. e Fax 081/4206164 - Fax 081/0105891
e-mail info@studioassociatoborselli.it - PEC studioborselli@pec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

Registro Procedure Concorsuali

Procedura da Sovraindebitamento R.G. n. 195/2019

Giudice dott.ssa D'Inverno Giuseppina

ATTO DI INTEGRAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Per: I sigg.ri [REDACTED], nato a [REDACTED] C.F. [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] nata ad [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] entrambi residenti in
[REDACTED] (Na) alla via [REDACTED] n. [REDACTED] rappresentati, difesi ed elett.te dom.ti presso lo
studio dell'Avv. **Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli** (C.F. DMBDRD71E22F839L – p.e.c.
studioborselli@pec.it), sito in Napoli in Via Posillipo n. 56/85, giusta procura in atti,

PREMESSO

- **che** i deducenti, trovandosi nelle condizioni previste dalla Legge 3/2012, così come modificata dal decreto legge n. 179/2012, e non ricorrendo cause ostative, hanno adito l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Nola, per il tramite del sottoscritto procuratore, per la nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento, al fine di accedere ad una procedure previste dalla predetta legge;
- **che** successivamente alla presentazione dell'istanza, veniva nominato quale Gestore della Crisi da sovraindebitamento il dott. Commercialista [REDACTED];
- **che** pertanto i deducenti, a mezzo del sottoscritto procuratore, hanno depositato una proposta di piano del consumatore ex art. 7, I co., L. 3/2012, corredata dagli opportuni documenti, tra cui l'attestazione sulla fattibilità del piano e la relazione particolareggiata del nominato gestore, introducendo la procedura *de qua*;
- **che** in data 5.11.2019 si costituiva il creditore ipotecario, PRISMA SPV S.r.l., succeduto nel credito vantato da Unicredit S.p.A., il quale contestava la convenienza del piano;



- che all'udienza del 26.11.2019 il Giudice, dott.ssa D'Inverno, in considerazione del deposito di una certificazione del credito da parte dell'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Napoli, concedeva un termine di 14 giorni dalla predetta udienza per depositare un'integrazione del piano.

* * * * *

Tanto premesso, i sigg.ri [REDACTED], col presente atto depositano un'integrazione del piano del consumatore.

RIEPILOGO SITUAZIONE DEBITORIA

1. Credito di Unicredit S.p.A. (ceduto a **PRISMA SPV S.r.l.**) nei confronti di entrambi deducenti, garantito da ipoteca, di **€ 147.401,35** (cfr. all. 5 piano del consumatore e costituzione creditore), derivante da un contratto di mutuo fondiario con Unicredit Banca S.p.A., con atto per notar Nicola Rotondaro, rep. 13969, racc. 2094, del 05.12.2006, per la somme di € 135.000,00, oltre ad un credito chirografario di **€ 3.338,00**, risultante dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, per interessi sul predetto mutuo;
2. Credito dell'**Agenzia delle Entrate – Riscossione**, nei confronti del sig. Scalera, di **€ 687,33** di cui € 558,05 privilegiato, ed € 129,28 chirografario (cfr. dichiarazione del creditore agli atti);
3. Credito erariale privilegiato complessivo dell'**Agenzia delle Entrate**, nei confronti del sig. Scalera, di **€ 906,60**, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi (cfr. dichiarazione creditore agli atti) *“non ancora iscritto a ruolo, o relativo a ruoli visti ma non ancora consegnati ovvero a ruoli non ricompresi nella certificazione dell'Agente della Riscossione”*, e rilevato in data successiva alla presentazione del piano;
4. Credito chirografario vantato dal Condominio Parco Osiride, sito in Acerra in Via Domenico Cimarosa n. 40, nei confronti di entrambi deducenti, in relazione solo agli anni 2016/2019, di cui fa parte l'unità immobiliare di cui sono proprietari i deducenti, per la somma di **€ 735,69** (cfr. all. 7 del piano del consumatore).

RIEPILOGO CREDITORI	RESIDUO
UNICREDIT S.p.A. (PRISMA SPV S.r.l.)	€ 150.739,34
Agenzia Entrate – Riscossione	€ 687,33
Agenzia delle Entrate	€ 906,60
CONDOMINIO	€ 735,69
TOTALE	€ 153.068,96

A tali somme vanno aggiunti i seguenti creditori in prededuzione:

* credito dell'OCC pari ad € 5.742,13 (cfr. all. 15 piano del consumatore), di cui già pagati a titolo di acconto € 574,21, per un residuo di € 5.167,92;

* credito dello scrivente avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli, per competenze legali per consulenza e assistenza prestata nella procedura da sovraindebitamento pari complessivamente ad € 6.303,40 comprensive di spese, iva e c.p.a (cfr. all. 16 piano del consumatore).

Per cui, il debito complessivo ammonta ad € 164.540,28.

Nella tabella seguente verrà specificato l'ordine di soddisfazione dei creditori, nonché la somma ad essi offerta e la relativa percentuale di soddisfo rispetto al credito vantato:

CREDITORE		DEBITO	PAGAMENTO OFFERTO	% DI SODDISFAZIONE
1° (O.C.C.)	IN PREDEDUZIONE	€ 5.167,92	€ 5.167,92	100%
2° Avv. d'Ambrosio Borselli	IN PREDEDUZIONE	€ 6.303,40	€ 6.303,40	100%
3° Prisma SPV S.r.l.	PRIVILEGIATO	€ 147.401,34	€ 55.170,59	37,42%
4° Agenzia delle Entrate - Riscossione	PRIVILEGIATO ex artt. 2752 c.c., 2749 c.c. e 2778 c.c. n. 18	€ 558,05	€ 558,05	100%
5° Agenzia delle Entrate	PRIVILEGIATO ex artt. 2752 c.c., 2749 c.c. e 2778 c.c. n. 18	€ 906,60	€ 906,60	100%
TOTALE PRIVILEGIATI		€ 160.337,31	€ 68.106,56	42,48%
5° CONDOMINIO	CHIROGRAFARIO	€ 735,69	€ 507,17	69%
6° Prisma SPV S.r.l.	CHIROGRAFARIO	€ 3.338,00	€ 0,00	0%
7° Agenzia delle Entrate - Riscossione	CHIROGRAFARIO	€ 129,28	€ 0,00	0%
TOTALE CHIROGRAFARIO		€ 4.202,97	€ 507,17	12,07%

La somma che i deducenti propongono quindi di pagare, alla luce delle loro possibilità economiche, è di € 68.613,73 così ripartita:

- a) € 11.471,32 per i creditori in prededuzione;
- b) € 56.635,24 per il credito ipotecario e privilegiato;
- c) € 507,17 per crediti chirografari.

CHIARIMENTI SULLA RIPARTIZIONE DELLE SOMME

* Per i crediti in prededuzione, per la loro determinazione sono stati applicati i parametri previsti dalle tabelle dei relativi ordini di appartenenza dei professionisti (cfr. all. 15 – 16 del piano del consumatore).

* Con riferimento, invece, al creditore ipotecario, l'ammontare dell'importo offerto col piano è stato determinato sulla base delle considerazioni che seguiranno.

* In relazione al credito vantato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, come già riportato nella suindicata tabella sussiste una parte di credito di € 558,05 assistita da privilegio generale mobiliare sui beni del debitore ex artt. 2752 c.c., 2749 c.c. e 2778 c.c. n. 18, per il quale è stato previsto il pagamento integrale, avendo il sig. [redacted] uno stipendio pignorabile; mentre per la parte di credito chirografario di € 129,28 non verrà corrisposta alcuna somma.

* Per il credito vantato invece dall'Agenzia delle Entrate, pari complessivamente ad € 906,60 e scoperto dopo la presentazione del piano, anche il medesimo ha privilegio generale mobiliare sui beni del debitore ex artt. 2752 c.c., 2749 c.c. e 2778 c.c. n. 18, per cui ne è stato previsto l'integrale pagamento.

* Per il Condominio è stata offerta la somma di € 507,17 in considerazione del fatto che in caso di vendita giudiziaria l'aggiudicatario sarebbe tenuto al versamento solo delle ultime due annualità delle quote condominiali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 disp. Att. c.c. u.c., pari appunto alla somma offerta in pagamento.

[redacted signature]

[redacted signature]



SULL'OPPOSIZIONE AL PIANO DA PARTE DEL CREDITORE IPOTECARIO

Come anticipato in premessa, **Prisma SPV S.r.l.** (succeduto ad Unicredit S.p.A.), creditore garantito da ipoteca sull'immobile di proprietà dei deducenti, si è opposto al piano del consumatore inizialmente depositato.

● Il predetto creditore, infatti, ritiene che *"...Trattandosi di credito fondiario la percentuale offerta non è sicuramente in linea con le aspettative di recupero dell'esponente, la quale, potrebbe realizzare con la procedura esecutiva immobiliare attualmente sospesa e con eventuali ulteriori azioni esecutive un importo più elevato rispetto a quello offerto...Il piano prevede inoltre che i costi sostenuti dal creditore ipotecario Unicredit Spa per la procedura esecutiva 347/2017 restino a suo totale carico..."*.

Non si conviene con tali considerazioni.

Si rileva infatti che il piano proposto rappresenta, di certo, **la migliore alternativa alla soluzione liquidatoria**. Quest'ultima porterebbe infatti alla soddisfazione del creditore ipotecario, di certo, in misura minore rispetto alla somma offerta col piano.

Infatti l'immobile è stato sottoposto a pignoramento immobiliare, con procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Nola e recante R.G. n. 347/2017, allo stato sospesa. Nella predetta procedura era stata già prevista per il giorno 18.09.19 la prima vendita del bene senza incanto, ove il medesimo poteva essere aggiudicato per la somma di € 43.795,50 (importo inferiore rispetto alla somma offerta col piano di € 55.170,59).

Si ritiene che nemmeno tale somma avrebbe percepito il creditore, in quanto è del tutto probabile che la vendita sarebbe andata deserta, in considerazione del fatto che l'immobile presenta delle **problematiche rilevanti di natura urbanistica**.

Infatti il medesimo, come evincibile dalla perizia del CTU (cfr. all. 13 del piano) depositata nella predetta esecuzione immobiliare, è composto da un piano seminterrato ed un piano terra con cortile di proprietà esclusiva. **Il piano seminterrato, in realtà, è una cantinola**, poi trasformata in area cucina/soggiorno con bagno, ovvero in civile abitazione. Il CTU afferma chiaramente che in base all'art. 3 del D.M. del 5 luglio 1975 (G.U. 18-7-1975 n. 190) "modifiche alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione", **il locale seminterrato non può essere trasformato in civile abitazione**, ma deve

essere utilizzato come cantinola in quanto **i metri quadrati della parte adibita ad abitazione, posizionati al piano terra, sono inferiori a 38 mq.**

Tale problematica ha determinato un vertiginoso ribasso del valore del bene, che tra l'altro risulta anche non appetibile da parte di tutti quei soggetti che dovrebbero richiedere un mutuo, stante l'ostilità degli istituti di credito nel concedere mutui per l'aggiudicazione di immobili gravati da questo genere di problematiche.

L'intero immobile, inoltre, non risulta agibile.

Tutte queste problematiche, unite alla statistica che vede solo una minima percentuale di casi in cui gli immobili vengono aggiudicati alla prima asta, mostrano come l'alternativa liquidatoria potrebbe, con grande probabilità, condurre ad un importo anche inferiore a quello di € 43.795,50 previsto come offerta proponibile ex art. 571 c.p.c. alla prima vendita, a conferma che il piano proposto può essere considerato la soluzione più vantaggiosa.

- E' chiaro quindi che qualora venisse proseguita la procedura esecutiva immobiliare il creditore non solo percepirà solo una minima parte del credito vantato nei confronti dei deducenti, ma non recupererà nemmeno le spese della procedura, che allo stato comunque sono più contenute rispetto ad una prosecuzione di una procedura di certo infruttuosa.

Col piano proposto, quindi, si andrà a corrispondere anche più di quello che il creditore percepirebbe dalla procedura esecutiva, in **rispetto dell'art. 7 della L. 3/2012**, il quale infatti dispone che *"...E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi..."*.

- Ancora il creditore ipotecario dichiara: *"... Ferme le contestazioni sull'ammontare della percentuale offerta sicuramente non appare congrua neanche la modalità di pagamento proposto. Infatti, il piano prevede il pagamento dei creditori privilegiati usufruendo della possibilità offerta dall'art 8 c.4 L 3/12, ossia della moratoria sino ad un massimo di un anno dall'omologa, di conseguenza il pagamento avverrà per il primo anno esclusivamente in favore dei creditori in predeuzione. Dal secondo anno il 50% della rata mensile sarà destinata a pagare il residuo della*

somma spettante ai crediti in prededuzione fino all'integrale soddisfo mentre l'altro 50% sarà corrisposto in favore degli altri creditori (privilegiati e chirografari). La durata del piano è prevista in sette anni ... Sul punto vale la pena evidenziare che in assenza di una previsione normativa del limite di durata delle procedure da sovraindebitamento, il giudice è chiamato ad operare un bilanciamento tra contrapposti interessi, entrambi di rango costituzionale, dalla ragionevole durata del processo da una parte e della effettività della tutela giurisdizionale dall'altra, bilanciamento che verrebbe vanificato dall'individuazione di un parametro temporale fisso in base al quale vagliare l'ammissibilità di tali procedure. Tuttavia parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto opportuno colmare in via interpretativa questa lacuna normativa con particolare riferimento al piano del consumatore ... che a differenza dell'accordo di composizione della crisi determina un'imposizione giudiziale ai creditori, i quali possono solo contestare la convenienza economica del piano, contestazione che comunque non impedisce l'omologa dal parte del Giudice qualora la ritenga economicamente conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria. Tale giurisprudenza di merito individua tale limite in cinque anni facendo propri i principi dettati per le procedure concorsuali...".

Anche in tal caso non si conviene con PRISMA SPV S.r.l..

Sicuramente manca una previsione normativa del limite di durata delle procedure da sovraindebitamento. Sul punto, però, con particolare riferimento al piano del consumatore, ci vengono in aiuto una serie di recentissime pronunce della giurisprudenza di legittimità, che tendono a chiarire in modo inequivocabile quale sia la strada giusta da percorrere, per dare a tali procedure l'utilità sociale cui sono state inizialmente destinate, oltre che renderle "finalmente" appetibili, aprendo a soluzioni di piani del consumatore di durata pluriennale.

In particolare, la **Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con ordinanza n. 27544/2019**, pubblicata in data 28.10.2019 (cfr. all. A del presente atto) ha riconfermato il "... principio più recente di questa Corte per cui, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 ... con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (cfr. Cass. sent. n. 17834 del 2019). Si è, invero, significativamente precisato, in quella sede, che la diversa conclusione non può «trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore ... non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria ... può essere colmata, alfine, in via

interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore»...

... 7.2. E' noto, poi, che la legge 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi ... al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure...

7.3. Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto opportuno colmare in via interpretativa questa lacuna normativa con particolare riferimento al piano del consumatore, istituito che, a differenza dell'accordo di composizione della crisi, determina un'imposizione giudiziale ai creditori, i quali possono soltanto contestare la convenienza del piano: contestazione che, però, non impedisce al giudice di omologare ugualmente il piano medesimo se lo ritenga economicamente conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria...

7.3.2 ... rileva, tuttavia, il Collegio che non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore ... Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.

7.3.2.1. Se, pertanto, la ratio dell'applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare il creditore, nei casi appena visti non si vede perché non possa derogarsi a tale limite, concedendo l'omologa al piano, anche se di durata ultraquinquennale.

7.3.2.2. Depone in questo senso, del resto, l'ulteriore argomento rappresentato dal fatto che la durata della procedura va computata con riguardo al decreto di omologa, non potendosi ricomprendere la fase esecutiva nell'ambito operativo della legge Pinto ai fini del computo del termine...

...7.3.2.3. Sotto altro profilo, tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure in esame, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. second chance, che

trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento...

...7.3.2.5. *L'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure in esame, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia, dunque, di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Né va dimenticato, poi, che la legge n. 3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati (cfr. relazione illustrativa alla legge n. 3 del 2012, in cui si annovera, tra le finalità della legge, quella "di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato").*

7.4. *Quanto fin qui riferito induce, allora, questo Collegio a condividere le argomentazioni esposte, sul punto, dalla già menzionata Cass. n. 17834 del 2019, la quale ha ritenuto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della legge n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio....*

...7.4.3. *Ma, per quanto ciò sia, le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali...Quel che è certo, è che il tribunale non può affermare, se non violando i principi informativi della materia, che un piano del genere di quello indicato non sia, di per sé, omologabile...*

• Ancora, si riportano alcuni passi della sentenza della Suprema Corte, I Sez. Civ., n. 17834/2019 (cfr. all. B del presente atto), in cui viene affermato che "... Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di Civitavecchia, non rileva in senso ostativo la previsione dell'art. 8, quarto comma, poiché questa riproduce esattamente - per la parte che interessa gli accordi - l'art. 186-bis, secondo comma. lett. c), legge fall. Ed è risolutivo che l'art. 186- bis citato pur convive, nell'omologo caso

del concordato preventivo, con la possibilità di dilazione pluriannuale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ferma naturalmente la condizione (suddetta) della necessità di assicurare il voto. E' dunque errato affermare che, nella procedura di accordo ex lege n. 3 del 2012, sia precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d'impresa e al di là del termine previsto dalla disposizione sopra citata. Né la diversa conclusione può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore invece non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria può essere colmata, infine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano ... è eccentrico ipotizzare un divieto (sostanziale) di dilazione del debito in nome della durata ragionevole del processo, finanche esecutivo. Non è dubbio che prevedere un tempo di adempimento molto lungo (nella specie sedici anni) potrebbe incidere sulla procedura di liquidazione del patrimonio ... le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali. Esse non sono cioè decisive, perché il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto. Sono difatti i creditori a dover valutare se, in casi simili, una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento. Quel che è certo è che il tribunale non può affermare, se non violando principi informatori della materia, che un accordo del genere di quello indicato di per sé non sia omologabile...

Quanto affermato dal creditore opponente, quindi, non può essere condiviso, alla luce anche dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte e su riportati.

- Tra l'altro si aggiunga anche l'ulteriore considerazione che ove la moratoria annuale costituisca un "limite invalicabile", ciò determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra imprenditori in crisi e/o sovraindebitati e consumatori. Inoltre, il prevedere per il piano del consumatore tale limite andrebbe a far perdere inevitabilmente interesse ai consumatori indebitati verso tale soluzione, mancandone un vantaggio. Infatti, si consideri i costi per tali procedure e, in caso di pendenza di una procedura esecutiva immobiliare, la possibilità data dal nuovo art. 495 c.p.c. di poter accedere alla **conversione del pignoramento con pagamento del credito in un**

termine di 48 mesi, oltre alla possibilità di poter usufruire nella procedura esecutiva dell'art. 624 bis c.p.c., determinando la sospensione della procedura per un massimo di due anni.

Tutte soluzioni che non possono far ritenere che il creditore ipotecario, col piano del consumatore, debba essere pagato nel termine di un anno e per l'intero credito.

Di certo nel caso *de quo* si è previsto un taglio consistente del credito vantato da PRISMA SPV S.r.l., ma tale taglio è giustificato da tutte le considerazioni su riportate.

Col piano del consumatore suindicato, certi di un esito infruttuoso dell'alternativa liquidatoria, il creditore non solo percepirà oltre le aspettative, ma risparmierà anche un consistente ammontare di costi ad essa relativi.

- Ancora, per fare una ulteriore considerazione, si rammenta che l'immobile con tutta improbabilità, avrebbe potuto essere aggiudicato alla prima vendita ad un prezzo di € 43.795,50. Il piano proposto ha una durata di 7 anni. Ora se il creditore avesse concesso, attualmente, un mutuo ai deducenti per la suddetta somme, allo stesso sarebbe stato applicato un tasso Fisso di 1,10% ed TAEG: 1,76%, con una rata mensile di € 544,47, con un ritorno finale di € 45.735,48 (cfr. simulazione mutuo Unicredit del 02.12.2019, costituente all. C del presente atto).

Tale importo è sicuramente inferiore rispetto alla cifra che si propone col presente piano, pari ad € 55.170,59, quindi al di là di quanto percepirebbe concedendo un mutuo al debitore, e con tassi di interesse di gran lunga maggiori.

- Dato ancora più rilevante è che il mutuo fondiario stipulato dai sigg.ri [redacted] e [redacted] nell'anno 2007 per l'acquisto della loro abitazione ammontava ad € 135.000,00. Col piano di ammortamento, includendo gli interessi, i predetti si sarebbero ritrovati a rimborsare circa € 288.000,00, più del 213% del mutuo erogato, con sospetto concreto di usura.

Inoltre, quello che ci si chiede è come ha fatto un istituto di credito a concedere il predetto mutuo per un immobile che presentava tutte le problematiche di natura urbanistica su indicate.

Unicredit dovrà pur rispondere in qualche maniera degli errori commessi, al di là del fatto che comunque tutti i pagamenti effettuati all'istituto di credito dai deducenti, unitamente alla somma offerta col piano, rappresenta una possibilità di recupero di circa il 100% del capitale mutuato. Tra

l'altro, confrontando l'allegato 4 al piano del consumatore, si evince che a tale creditore, in data 26.09.2017 era stata offerta la somma di € 50.000,00, quale ricavato da una vendita del bene (i

deducanti, infatti, avevano ricevuto una proposta di acquisto per la predetta somma, che avrebbe già dovuto far riflettere il creditore sul possibile ricavato di una vendita giudiziaria, risparmiando così i costi della procedura esecutiva, che devono restare a suo esclusivo carico).

MODALITA' DI PAGAMENTO – PIANO RATEALE

Come già rappresentato nel piano del consumatore originario, la proposta prevede il pagamento delle somme offerte secondo un piano di rateale che tiene conto della prelazione di alcuni creditori rispetto ad altri, delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al suo sostentamento dignitoso.

Poiché le entrate mensili fisse familiari, all'attualità, ammontano a circa € 1.800,00, e la somma di cui il ricorrente necessita per soddisfare le esigenze familiari è approssimativamente di € 1.034,00 circa al mese (cfr. capitolo IV piano del consumatore), è ragionevole destinare la somma mensile di € 816,83 per soddisfare tutti i creditori, secondo l'ordine e le percentuali indicate nella tabella suindicata.

In particolare sigg.ri [redacted] e [redacted] provvederanno per il periodo di mesi 84 (anni 7 – e quindi in un piano non eccessivamente lungo, alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte e su richiamati) a pagare i suddetti € 816,83 mensili, per la somma complessiva di € 68.613,73.

Entro il giorno 15 di ciascun mese, a partire dal mese successivo alla omologa del piano, i deducanti provvederanno ad eseguire un bonifico per la somma di € 816,83 sul conto corrente intestato alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, previa autorizzazione al nominato gestore, dott. [redacted], per la sua apertura. Il Giudice autorizzerà i relativi creditori ad incassare le somme ad esse destinate, secondo gli importi e la prelazione indicati nella tabella su rappresentata, o secondo un diverso importo/ordine che vorrà determinare, ed alla quale in via preventiva non ci si oppone, nell'interesse del buon fine della procedura.

RICHIESTA DI ESDEBITAZIONE

I debitori, consapevoli della grave situazione in cui versano, ritengono che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i loro creditori (sebbene alcuni solo parzialmente) avendo contemporaneamente, e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti.

I medesimi, infatti, con l'approvazione del piano, chiedono all'intestato Tribunale di valutare anche la loro definitiva esdebitazione, essendo presente nel caso di specie tutti i requisiti di legge finalizzati al suo ottenimento e data la loro meritevolezza. Infatti i deducenti non hanno assunto obbligazioni pur sapendo di non potervi adempiere. Anzi, i medesimi si sono sempre impegnati, come rappresentato al capitolo II del piano, e confermato dalla documentazione presente in atti, affinché fosse pagato il loro debito nei confronti del creditore ipotecario, vero problema della loro crisi economica. Erano pronti addirittura a vendere l'immobile, come su rappresentato, pur di trovare una soluzione.

La loro morosità non può che essere incolpevole.

CONCLUSIONI

I fini stabiliti con l'emanazione della L. 3/2012 (denominata anche legge antisuicidi) sono quelli di offrire una *"second chance"* a dei soggetti in stato di *"sovraindebitamento"*, ossia, come definito dall'art. 6 della L. 3/2012, una *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*.

La legge 3/2012, accanto alla mera funzione economico-finanziaria in punto di sanabilità dei debiti dei consumatori, è altresì chiamata a svolgere una funzione più prettamente *"sociale"*, in soccorso ai numerosissimi suicidi registrati nel nostro Paese, a causa dell'impossibilità di far fronte ai propri debiti. A quest'ultimo riguardo, il Laboratorio di ricerca socio-economica dell'Università degli Studi Link Campus University, che nel 2012 ha avviato un'attività di monitoraggio del fenomeno, ha registrato un risultato pari a *"un suicidio ogni 2 giorni e mezzo"*. Nell'anno 2013, infatti, secondo tale studio (pubblicato in data 15/02/2014 sul quotidiano de *"Il Sole 24 ORE"*), sono state complessivamente *"149 le persone che si sono tolte la vita per motivazioni economiche, rispetto agli 89 casi registrati nel 2012, di cui il 40% nel solo ultimo quadrimestre"*. Inoltre, *"circa un suicida su due (45,6%) è imprenditore (68 i casi nel 2013, 49 nel 2012) ma, rispetto al 2012, cresce il numero delle vittime tra i disoccupati: sono 58, infatti, i suicidi tra i senza lavoro, numero che risulta più che raddoppiato rispetto al 2012 quando gli episodi registrati furono 28"*.

Il fenomeno non conosce differenze geografiche: *"al Sud come al Nord, nel 2012 il numero più elevato dei suicidi per motivi economici si registrava nelle regioni del Nord-Est (27 casi con un'incidenza percentuale pari al 30,3%), un'area geografica a maggior frequenza di suicidio tra gli*

imprenditori a causa della maggiore densità industriale. L'analisi complessiva dell'anno 2013 sottolinea come il fenomeno sia andato uniformandosi a livello territoriale interessando con la stessa forza tutte le aree geografiche. Persino nel Mezzogiorno dove il tasso dei suicidi per crisi economica è sempre stato storicamente più basso rispetto alla media nazionale, vi è stato un allarmante aumento del numero dei suicidi: 13 i casi complessivi dell'anno 2012 a fronte dei 29 del 2013".

Sotto il profilo giuridico, l'origine del problema è certamente l'art 2740 c.c., il quale statuisce che *"il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e FUTURI"*.

Appare, invero, tanto logico quanto manifesto, che se le obbligazioni assunte da un soggetto risultano di molto più elevate rispetto al patrimonio posseduto – ipotesi questa tutt'altro che inverosimile in periodi di forte crisi economica, come quella che stiamo vivendo - il debitore, dovendo continuare a rispondere delle stesse anche con il patrimonio futuro, rimane legato per il resto della sua vita - o per gran parte di essa - alla propria posizione debitoria, cagionando quella che viene definita, dalla dottrina più attenta, **la morte civile del debitore**. Quest'ultimo, infatti, consapevole di dover continuare a rispondere delle obbligazione assunte non avrà interesse a tornare ad essere produttivo poiché verrebbe aggredito nuovamente dai creditori.

In un tale contesto, risultava assolutamente necessaria una soluzione in grado di offrire una **ripartenza**, una nuova possibilità, ai soggetti privati non fallibili. Prima della legge 3/2012, infatti, i privati non assoggettabili alle procedure fallimentari, in posizione di sovraindebitamento, erano impossibilitati ad uscire da tale posizione se non estinguendo interamente la propria posizione debitoria. La consapevolezza di non poter affrontare in alcun modo tale sovraindebitamento ha, purtroppo, generato il menzionato incremento dei suicidi a cui solo la legge 3/2012, sebbene in evidente ritardo rispetto agli altri paesi europei, sembra poter offrire una soluzione.

Inoltre si ribadisce quanto affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 27544/2019, ovvero che la L. 3/2012 è stata introdotta *"...non soltanto su spinta delle istituzioni europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati (cfr. relazione illustrativa alla legge n. 3 del 2012, in cui si annovera, tra le finalità della legge, quella "di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato")"*.

A tale giustissima considerazione della Corte, va anche aggiunto che altro scopo da perseguire è quello di evitare il fenomeno, diffusissimo tra gli indebitati, del **lavoro nero**, al solo scopo di sottrarre lo stipendio all'aggressione dei creditori col pignoramento del suo quinto, così come per le **separazioni fittizie**, ove è prevista la corresponsione di un corposo mantenimento del coniuge e della prole, non aggredibile da parte dei creditori.

* * * * *

Per tutto quanto non indicato nel presente atto di integrazione della proposta di piano del consumatore presentata dai sigg.ri [redacted] e [redacted] ci si riporta integralmente al piano del consumatore introduttivo della procedura *de qua*, ed in particolare ai capitoli I (requisiti di ammissibilità), II (cause di indebitamento) e IV (situazione familiare, economica e patrimoniale). Alla luce di tutto quanto rappresentato, si confida nell'accoglimento della proposta di piano del consumatore integrata col presente atto, con successiva esdebitazione.

Con osservanza

Napoli, 02 dicembre 2019

Avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli

Sig. [redacted]
[redacted]

Sig.ra [redacted]
[redacted]

Si allegano:

- all. A: Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 27544/2019
- all. B: Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza n. 17834/2019
- all. C: simulazione mutuo Unicredit del 2.12.2019

